



COMUNE DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 65

della Giunta comunale

Oggetto: CAUSE E LITI COMUNALI. APPELLO DINANZI AL TRIBUNALE DI TRENTO AVVERSO LA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI TRENTO N. 209/2020. (EURO 1.500,00).

Il giorno 06.04.2021 ad ore 08.53 si è riunita, nella sala delle adunanze consiliari, la Giunta comunale.

Presenti: sindaco	Ianeselli Franco
vicesindaco	Stanchina Roberto
assessore	Baggia Monica
e assessori	Bozzarelli Elisabetta
	Facchin Ezio
	Franzoia Mariachiara
	Maule Chiara
	Panetta Salvatore

e pertanto complessivamente presenti n. 8, assenti n. 0, componenti della Giunta.

Assume la presidenza il sindaco Ianeselli Franco.

Partecipa la segretaria generale Moresco Lorenza.

Accertata la presenza del numero legale, il Presidente invita la Giunta a deliberare in merito all'oggetto.

La Giunta comunale

vista la proposta riguardante l'oggetto n. 2021/71 corredata dai pareri favorevoli resi in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e alla regolarità contabile rispettivamente dai soggetti responsabili del Servizio interessato e del Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. e dell'art. 23 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio comunale 23.11.2016 n. 136, allegati alla presente deliberazione ed udita la corrispondente relazione;

atteso che il Giudice di Pace di Trento, con sentenza n. 209/2020 depositata il 19 ottobre 2020, si è pronunciato sul ricorso R.G. n. 133/2018 proposto dal Calzaturificio Elena S.r.l. contro il Comune di Trento in opposizione a sanzioni amministrative, accogliendo il ricorso, annullando i verbali opposti e compensando le spese di lite tra le parti;

atteso che i verbali opposti sono stati emessi per la violazione all'art. 7, commi 9 e 14 del Codice della Strada perché il veicolo con autorizzazione del Calzaturificio Elena S.r.l. accedeva alla Zona a Traffico Limitato del Comune di Trento senza rispettare il divieto di transito sulla strada/corsia imposto dalla segnaletica verticale ovvero senza rispettare le prescrizioni dell'autorizzazione;

vista la nota prot. n. 78320 di data 23 marzo 2021 con la quale il Comandante del Corpo di polizia locale propone di appellare la sentenza in oggetto (sottratta al diritto di accesso ai sensi dell'art. 17, comma 2, lett. a) del Regolamento sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso documentale, civico, generalizzato, approvato con deliberazione del Consiglio comunale 17.11.2015 n. 115 e da ultimo modificato con deliberazione consiliare 12.09.2017 n. 113, trattandosi di documenti relativi a liti potenziali o in atto, ed ai sensi dell'art. 32 bis, comma 2 L.p. 23/1992 che tutela la riservatezza, la vita privata, i dati giudiziari);

rilevata pertanto l'opportunità, per l'Amministrazione comunale, di impugnare innanzi al Tribunale di Trento la suddetta sentenza del Giudice di Pace di Trento, al fine di ottenerne la riforma;

ritenuto di affidare l'incarico di rappresentanza e difesa dell'Amministrazione comunale all'avv. Denise Chiogna, in servizio presso l'Avvocatura comunale, presso la quale viene eletto domicilio;

posto che si rende necessario procedere all'accantonamento di una somma per le spese di causa in caso di soccombenza;

posto che non è possibile procedere all'esatta determinazione di tali spese in ragione della tipologia, del numero e della qualità degli incumbenti processuali sicché ogni previsione al riguardo deve intendersi come meramente convenzionale, funzionale alla prenotazione della spesa e comunque tale da dover essere sempre ridefinita e rideterminata alla conclusione del grado di giudizio altresì in relazione alle tariffe professionali vigenti al momento;

atteso che le predette spese possono essere fissate solo in via di mera presunzione e con criterio di larga approssimazione e che pertanto le possibili spese di causa, per l'eventuale soccombenza, si possono convenzionalmente ipotizzare in euro 1.500,00, e con ciò accantonando la relativa somma;

preso atto che tale spesa viene accantonata al cap. 785 "Fondo rischi per soccombenza", del Piano Esecutivo di Gestione 2021;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1 gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., ed in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

atteso che il punto 5.2 lettera h) dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che in caso di contenzioso l'Ente è tenuto ad accantonare le risorse necessarie per il pagamento degli oneri previsti dalla sentenza, stanziando nell'esercizio le relative spese che, a fine esercizio, incrementeranno il risultato di amministrazione quale quota destinata alla costituzione del fondo rischi per spese di soccombenza derivanti dalla sentenza definitiva;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 29.12.2020 n. 175, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2021-2023 e

successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 29.12.2020 n. 176, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2021-2023 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 31.12.2020 n. 322, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2021-2023 e successive variazioni;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)”;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 21.11.2017 n. 147;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;

atteso che l'adozione della presente rientra nella competenza della Giunta comunale ai sensi dell'art. 53 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m., nonché della lettera c) del punto 7. del dispositivo della propria deliberazione 31.12.2020 n. 322, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del P.E.G. per il triennio 2021-2023;

ritenuto, in considerazione dell'imminenza dei termini per promuovere appello, che ricorrano i presupposti di cui all'art. 183, comma 4 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m.;

constatato e proclamato, da parte del Presidente, l'esito della votazione allegato;
sulla base di tali risultati la Giunta comunale

d e l i b e r a

1. di promuovere appello innanzi al Tribunale di Trento avverso la sentenza n. 209/2020 del Giudice di Pace di Trento, al fine di ottenerne la riforma;
2. di affidare all'avv. Denise Chiogna, in servizio presso l'Avvocatura del Comune di Trento, presso la quale viene eletto domicilio, la rappresentanza e difesa giudiziale degli interessi dell'Amministrazione nella presente causa, in ogni stato, fase o grado, nonché nella eventuale fase di esecuzione ivi comprese opposizioni e giudizi di merito, procedimenti tavolari, conferendole ogni facoltà di proporre domande ed eccezioni, sottoscrivere atti e ricorsi introduttivi, eventuali motivi aggiunti e gli atti tutti di causa, chiamare in causa terzi, svolgere domande nuove e riconvenzionali e resistere ad ogni altra e qualsiasi domanda anche di terzi, chiedere ed eseguire procedimenti cautelari, proporre impugnazioni, rinunciare agli atti, accettare rinunzie, transigere, conciliare, esperire il procedimento di mediazione e di negoziazione, incassare e quietanzare, nominare sostituti e farsi sostituire conferendo loro gli stessi poteri, proporre impugnazioni, ricorsi ed istanze di ogni genere all'Autorità Giudiziaria e comunque esercitare ogni facoltà assegnata dalla legge e dalla prassi al difensore, dando fin d'ora per rato e valido quanto fatto;
3. di incaricare il Sindaco per il rilascio del mandato alle liti e per la firma degli occorrenti atti giudiziari;
4. di prenotare l'importo di euro 1.500,00, relativo alla eventuale soccombenza, al capitolo 785, “Fondo rischi per soccombenza”, con riferimento all'esercizio finanziario 2021 del P.E.G. 2021-2022-2023 che presenta la necessaria disponibilità;
5. di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183, comma 4 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m.

Alla presente deliberazione è unito:

- esito della votazione palese;
- parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa;
- parere in ordine alla regolarità contabile;
- certificazione iter.



COMUNE DI TRENTO

ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: CAUSE E LITI COMUNALI. APPELLO DINANZI AL TRIBUNALE DI TRENTO AVVERSO LA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI TRENTO N. 209/2020. (EURO 1.500,00).

Votazione palese

Componenti presenti al momento del voto n. 8

Favorevoli: n. 8 (Ianeselli, Stanchina, Baggia, Bozzarelli, Facchin, Franzoia, Maule, Panetta)

Contrari: n. 0

Astenuti: n. 0

Trento, addì 06.04.2021

La Segretaria Generale
f.to Dott.ssa Lorenza Moresco



COMUNE DI TRENTO

Proposta di Giunta n. 71 / 2021

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVA

Oggetto: CAUSE E LITI COMUNALI. APPELLO DINANZI AL TRIBUNALE DI TRENTO AVVERSO LA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI TRENTO N. 209/2020. (EURO 1.500,00).

Vista la suddetta proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, senza osservazioni.

Trento, addì 31 marzo 2021

Segreteria generale
La Segretaria Generale
dott.ssa Lorenza Moresco
(firmato elettronicamente)



COMUNE DI TRENTO

Proposta di Giunta. 71 / 2021

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE

Oggetto: CAUSE E LITI COMUNALI. APPELLO DINANZI AL TRIBUNALE DI TRENTO AVVERSO LA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI TRENTO N. 209/2020. (EURO 1.500,00).

Vista la suddetta proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. e dell'art. 23 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio comunale 23.11.2016 n.136, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile, senza osservazioni.

Si attesta altresì, che il relativo impegno/accertamento viene annotato come indicato nel sottostante prospetto dati finanziari:

E / S	t i p o	Ann o	Miss/progr/tit/macr/ Capitolo Spesa Tit/tipolog/categor/ Capitolo Entrata	Piano Finanziario E/U	Gest.	Res	Opera	Importo	Tipo Finanz.	Impegno/ Accert.
U	P	2021	20031.10.00785	U.1.10.01.99 .999	1000			1.500,00	"	87029 (8490208)

Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali
La Dirigente
dott.ssa Franca Debiasi
(firmato elettronicamente)

Trento, addì 01.04.2021